

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1536/92 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 1992

che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 3687/91 possono essere stabilite norme comuni di commercializzazione per i prodotti della pesca nella Comunità, allo scopo soprattutto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità commerciale insoddisfacente e di agevolare le relazioni commerciali sulla base di una leale concorrenza;

considerando che l'adozione di queste norme per le conserve di tonno e di palamita potrebbe migliorare la redditività della produzione comunitaria di tonni e dei relativi sbocchi e facilitare lo smercio dei prodotti;

considerando che occorre precisare, soprattutto al fine di garantire un'ampia trasparenza del mercato, che i prodotti suddetti devono essere preparati esclusivamente con pesci di specie ben definite e contenere una determinata quantità minima di pesce;

considerando che l'oggetto del presente regolamento è di definire una denominazione commerciale dei prodotti in questione; che la stessa non pregiudica affatto la classificazione e il trattamento tariffario all'atto dell'importazione di questi prodotti nella Comunità, segnatamente per quanto concerne la concessione dei regimi preferenziali;

considerando che, per garantire una chiarificazione della denominazione di vendita dei prodotti, è opportuno definire le presentazioni in cui possono essere commercializzati nonché precisare il modo in cui i mezzi di copertura devono essere indicati; che tali elementi non possono

tuttavia determinare l'esclusione degli eventuali nuovi prodotti che potranno essere presentati sul mercato;

considerando che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità⁽²⁾, e la direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati⁽³⁾, definiscono le indicazioni necessarie per un'adeguata informazione e tutela del consumatore circa il contenuto dei recipienti; che, per quanto riguarda le conserve di tonno e di palamita, è opportuno inoltre determinare la denominazione di vendita dei prodotti in base alla presentazione commerciale o alla preparazione culinaria proposta ed eventualmente al mezzo di copertura utilizzato; che è opportuno inoltre stabilire che sull'etichetta dei prodotti debba obbligatoriamente figurare la quantità di pesce contenuto nella scatola; che si deve infine definire la denominazione di vendita « al naturale »;

considerando che la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽⁴⁾, mira a garantire l'armonizzazione delle disposizioni sanitarie applicabili alla commercializzazione dei prodotti della pesca sul mercato comunitario, nonché la tutela della salute pubblica; che le disposizioni commerciali del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle norme sanitarie vigenti;

considerando che è opportuno demandare alla Commissione l'adozione, se necessario, delle misure d'applicazione di carattere tecnico, nel rispetto degli obblighi internazionali della Comunità,

⁽²⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/72/CEE della Commissione (GU n. L 42 del 16. 2. 1991, pag. 27).

⁽³⁾ GU n. L 46 del 21. 2. 1976, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 78/891/CEE (GU n. L 311 del 4. 11. 1978, pag. 21).

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

⁽¹⁾ GU n. L 354 del 23. 12. 1991, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme cui è soggetta, nella Comunità, la commercializzazione delle conserve di tonno e di palamita.

Articolo 2

1. Possono recare la denominazione di vendita di conserve di tonno o di palamita, definita all'articolo 5, soltanto i prodotti che soddisfano alle condizioni seguenti :

1) per le conserve di tonno :

- figurano sotto i codici NC 1604 14 10 e ex 1604 20 70,
- sono preparati esclusivamente con pesci di una delle specie di cui al punto I dell'allegato del presente regolamento,

2) per le conserve di palamita :

- figurano sotto i codici NC 1604 14 90, ex 1604 20 50, 1604 19 30, ex 1604 20 70, ex 1604 19 99 e ex 1604 20 90,
- sono preparati esclusivamente con pesci di una delle specie di cui al punto II dell'allegato del presente regolamento.

2. Il miscuglio di specie ittiche diverse nello stesso recipiente non è autorizzato.

Tuttavia, le preparazioni a base di carne di tonno o di palamita che comportano la scomparsa della struttura muscolare possono contenere la carne di altri pesci che hanno subito lo stesso trattamento, a condizione che la percentuale di tonno o di palamita, o il loro miscuglio, sia perlomeno pari al 25 % del peso netto.

Articolo 3

1. Quando le seguenti indicazioni relative alla presentazione commerciale del prodotto figurano nella denominazione di vendita definita all'articolo 5, esse devono corrispondere alle definizioni seguenti :

1) intero : trancio intero costituito da un'unica porzione di carne, ottenuto da un taglio trasversale della massa muscolare, o composto da una o più parti riunite in un insieme compatto.

La presenza di briciole è tollerata, purché non superi il 18 % del peso del pesce.

Tuttavia, quando la massa muscolare è inscatolata cruda, la presenza di briciole è vietata ; ciò nonostante dei frammenti di carne possono essere aggiunti se necessario, per completare il riempimento del recipiente ;

ii) pezzi : frammenti di carne la cui struttura muscolare originaria è conservata e che misurano, in qualsiasi direzione, non meno di 1,2 cm.

La presenza di briciole è tollerata purché non superi il 30 % del peso del pesce ;

iii) filetti :

- a) fasce muscolari longitudinali prelevate dalla massa muscolare parallelamente alla colonna vertebrale ;
- b) fasce muscolari ricavate dalla parete addominale ; in questo caso i filetti possono essere denominati anche « ventresca » ;

iv) briciole : frammenti di carne la cui struttura muscolare originaria è conservata e le cui dimensioni sono varie ;

v) rotture : particelle di carne di dimensione uniforme, ma non costituenti una pasta.

2. È ammessa qualsiasi forma di presentazione diversa da quelle elencate al paragrafo 1, nonché qualsiasi preparazione culinaria, a condizione che sia chiaramente indicata nella denominazione di vendita.

Articolo 4

Qualora i mezzi di copertura utilizzati siano parte integrante della denominazione di vendita, devono essere rispettate le seguenti condizioni :

- l'indicazione « all'olio d'oliva » è riservata ai prodotti per i quali viene utilizzato unicamente l'olio d'oliva ; è esclusa qualsiasi miscela con altri oli ;
- l'indicazione « al naturale » è riservata ai prodotti per i quali viene utilizzato il succo naturale (liquido trasudato dal pesce al momento della cottura) o una soluzione salina o acqua, con l'aggiunta eventuale di erbe, spezie o aromi naturali, quali definiti dalla direttiva 88/388/CEE (¹) ;
- l'indicazione « all'olio vegetale » è riservata ai prodotti per i quali vengono utilizzati oli vegetali raffinati, anche miscelati ;
- ogni mezzo di copertura utilizzato deve essere indicato in modo chiaro ed esplicito con la denominazione commerciale usuale.

Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni contenute nelle direttive 79/112/CEE e 76/211/CEE, la denominazione di vendita che figura sugli imballaggi preconfezionati delle conserve di tonno e di palamita deve riportare :

a) per le presentazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1,

- il tipo di pesce impiegato (tonno o palamita),
- la presentazione commerciale in base all'indicazione corrispondente prevista all'articolo 3 ; questa precisione è tuttavia facoltativa qualora la presentazione sia quella indicata all'articolo 3, paragrafo 1, punto i),
- l'indicazione del mezzo di copertura utilizzato, alle condizioni di cui all'articolo 4 ;

(¹) GU n. L 184 del 22. 6. 1988, pag. 61.

- b) per le presentazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2,
 — il tipo di pesce impiegato (tonno o palamita),
 — l'indicazione delle caratteristiche specifiche della preparazione culinaria.

2. Le denominazioni di vendita delle conserve di tonno e di palamita, definite rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), non possono in alcun caso comportare l'associazione dei termini tonno e palamita.

3. Fatto salvo l'articolo 2 ed il paragrafo 2 del presente articolo, nel caso di un uso commerciale consolidato il tipo di pesce impiegato (tonno o palamita) nonché la specie in questione possono, nella denominazione di vendita, essere designati con il nome tradizionalmente impiegato nello Stato membro in cui i prodotti sono messi in vendita.

4. La denominazione di vendita « al naturale » può essere utilizzata esclusivamente per le conserve immesse sul mercato secondo la presentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti i), ii) e iii) e per le quali è utilizzato il mezzo di copertura indicato all'articolo 4, secondo trattino.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni comunitarie di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva 79/112/CEE, il rapporto tra il peso del pesce contenuto nel recipiente dopo sterilizzazione e il peso netto, espressi in grammi, deve essere al minimo:

- a) per le presentazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1:
- 70 % per il mezzo di copertura di cui all'articolo 4, secondo trattino;
 - 65 % per gli altri mezzi di copertura;
- b) 25 % per le presentazioni o preparazioni culinarie di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1992.

Articolo 7

Le norme stabilite dal presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle norme stabilite dalla direttiva 91/493/CEE.

Articolo 8

Ove occorra, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3687/91, le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 9

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. Tuttavia, i prodotti in giacenza etichettati prima del 1° gennaio 1993 possono essere immessi sul mercato sino alla data di durata minima indicata sulla confezione.

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, le conserve di tonno o di palamita che comportano l'associazione dei termini « tonno » e « palamita » nella denominazione di vendita possono essere commercializzate durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eduardo de AZEVEDO SOARES

*ALLEGATO***SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 2****I. TONNI****1. Specie del genere thunnus**

- a) Tonno bianco o alalunga (*thunnus alalunga*)
- b) Tonno a pinne gialle (*thunnus [neothunnus] albacares*)
- c) Tonno rosso (*thunnus thynnus*)
- d) Tonno obeso (*thunnus [parathunnus] obesus*)
- e) Altre specie del genere *thunnus*

2. Tonnetti striati

- (*Euthynnus [Katsuwonus] pelamis*)

II. PALAMITA**1. Specie del genere sarda**

- a) Palamita a dorso rigato (*sarda sarda*)
- b) Palamita del Pacifico orientale (*sarda chiliensis*)
- c) Palamita dell'Oceano Indiano (*sarda orientalis*)
- d) Altre specie del genere *sarda*

2. Specie del genere euthynnus ad eccezione della specie Euthynnus (Katsuwonus) pelamis

- a) Tonnetti comuni (*euthynnus alleteratus*)
- b) Tonnetti orientali (*euthynnus affinis*)
- c) Tonnetti neri (*euthynnus lineatus*)
- d) Altre specie del genere *euthynnus*

3. Specie del genere auxis

- a) Melva (*auxis thazard*)
 - b) *Auxis rochei*
-